

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Ufficio Programmazione Politiche Sociali. Osservatorio Sociale Regionale**

Allegato A

Fondo Nazionale delle Politiche per la Famiglia 2014

Voucher per micronido e servizi integrativi prima infanzia

Avviso Pubblico

Premesse e finalità

1. La Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il Welfare, emana il presente Avviso pubblico ai fini dell'attuazione di interventi in materia di politiche a favore della famiglia. Le azioni previste dall'avviso rendono operativa la programmazione del "*Fondo Nazionale per le politiche della famiglia*", annualità 2014, assegnato alla Regione Abruzzo nella quota pari ad € **122.500,00**.
2. La Conferenza Unificata Repertorio Atti n. 103/CU del 5 agosto 2014, sancisce l'Intesa approvata tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 sullo schema di Decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014. Il citato Decreto, all'art.1, comma 1.2, stabilisce che le risorse siano destinate a finanziare attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali.
3. Il presente Avviso pubblico è disposto in coerenza e in attuazione del seguente quadro normativo:
 - L.R. 28.04.2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia";
 - Deliberazione di Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565;
 - Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche della famiglia;
 - D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 e ss.mm.ii. – Approvazione Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - Intesa sancita in Conferenza Unificata Repertorio Atti n. 103/CU del 5 agosto 2014, approvata tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
 - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Politiche per la Famiglia del 29.08.2014;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 777 del 26 novembre 2014 recante: "Programmazione Fondo Nazionale Politiche della Famiglia - anno 2014 – Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle politiche per la famiglia del 29.08.2014".

Art. 1

Obiettivi dell'intervento

1. Al fine di promuovere e sviluppare i micro nidi e i servizi integrativi per la prima infanzia, il presente Avviso pubblico prevede agevolazioni da parte degli Enti di Ambito Sociale (di seguito EAS) della Regione Abruzzo per le spese

effettivamente sostenute dalle famiglie con bambini 0-36 mesi iscritti, per l'anno educativo 2014/2015 presso i micro nidi (art. 3, c. 3 L.R. n. 76/2000) e i servizi integrativi ai Nidi d'Infanzia accreditati o in via di accreditamento in ottemperanza alla D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 e ss.mm.ii., come individuati ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e Deliberazione G.R. 26 giugno 2001, n. 565 "Approvazione direttive generali di attuazione", la quale definisce ulteriormente i servizi integrativi ai Nidi d'Infanzia in:

- ~ Centri dei bambini e dei genitori (ex art. 4, c. 2.a, L.R. n. 76/2000);
 - ~ Centri gioco (ex art. 4, c. 2.b, L.R. n. 76/2000);
 - ~ Servizi domiciliari (ex art. 4, c. 2.c, L.R. n. 76/2000).
2. Le risorse sono assegnate agli EAS a seguito di emanazione di Avvisi pubblici a valenza territoriale, rivolti ai nuclei familiari rientranti nelle condizioni esplicitate al comma 1.

Art. 2

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze

1. Le candidature per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso possono essere presentate esclusivamente dagli EAS della Regione Abruzzo, con riferimento ai Comuni appartenenti all'ambito territoriale sociale, in cui ricadono micro nidi e servizi integrativi ai servizi educativi per la prima infanzia.
2. Gli EAS che intendano aderire al presente Avviso emanano propri Avvisi pubblici, rivolti alle famiglie, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale, che si trovino nelle condizioni descritte all'Art. 1 e all'Art. 3 del presente Avviso, per la frequenza da parte dei bambini in età 0-36 mesi, dei micro nidi e dei servizi integrativi per la prima infanzia accreditati o in via di accreditamento in base alla Disciplina sperimentale dei servizi educativi per la prima infanzia, approvata con DGR 935/2011 e ss.mm.ii.

Art. 3

Modalità di attuazione degli interventi

1. Gli EAS nella definizione degli Avvisi stabiliscono criteri e modalità di concessione dei voucher, tenendo conto dei parametri e delle disposizioni esplicitati dal presente Avviso.
2. Gli Avvisi pubblici devono essere emanati dagli EAS, previa pubblicizzazione in tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento, in conformità ai sotto elencati punti:
 - a) L'istanza viene trasmessa all'EAS, per il tramite del Comune di residenza, degli esercenti la potestà genitoriale del nucleo familiare interessato;
 - b) Al momento della presentazione della domanda, il soggetto istante deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
 - essere residente in uno dei Comuni della Regione Abruzzo;
 - avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con riferimento all'intero nucleo familiare, non superiore a € 20.000,00, per redditi risultanti dalla ultima dichiarazione valida ai fini fiscali.
- c) L'EAS, entro 60 giorni dall'emanazione dell'Avviso a valenza locale, conclude l'attività istruttoria e valutativa e formula una graduatoria in base alla condizione ISEE afferente a ciascun nucleo familiare, assegnando in via previsionale ai soggetti ammessi i relativi contributi, a fronte di spese effettivamente sostenute, attestate da documenti di spesa quietanzati,
- d) I contributi sono assegnati secondo lo schema sottostante:
- | Fasce di reddito ISEE | | Contributo max per fascia |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | fino a € 5.000,00 | € 1.000,00 |
| 2 | da € 5.001,00 a € 8.000,00 | € 900,00 |
| 3 | da € 8.001,00 a € 11.000,00 | € 700,00 |
| 4 | da € 11.001,00 a € 15.000,00 | € 600,00 |
| 5 | da € 15.001,00 a € 20.000,00 | € 500,00 |
- e) L'EAS può prevedere nel proprio Avviso ulteriori criteri per l'assegnazione dei punteggi e per la determinazione della precedenza nella graduatoria. Si precisa che in caso di soggetti in posizione di parità, occorre dare preferenza alla condizione ISEE sfavorevole.
- f) L'EAS deve esplicitare nel proprio Avviso che i contributi sono ripartiti in via previsionale, poiché la loro effettiva consistenza è correlata alle procedure istruttorie di competenza della Regione Abruzzo.
- g) L'EAS, espletati i procedimenti connessi all'istruttoria e alla valutazione, approva con propria Determinazione dirigenziale la graduatoria dei soggetti ammessi, indicando il totale complessivo dei contributi, assegnati in via previsionale ai soggetti beneficiari.
3. Le quote di contributi potranno considerarsi definitive solo a seguito della approvazione da parte della Regione degli esiti delle procedure istruttorie e valutative di cui all'Art. 7 del presente Avviso.

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze

1. A pena di esclusione, le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere inoltrate dagli Enti di Ambito Sociale, utilizzando lo schema di domanda

“Allegato B”, entro e non oltre il 100° giorno dalla data di pubblicazione sul BURAT, a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Regione Abruzzo – **SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, Viale Bovio, 425 – 65100 Pescara**. A tal fine, fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell’art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

2. L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull’ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.
3. Sul plico deve essere riportata l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: Avviso pubblico “Voucher per micronido e servizi integrativi prima infanzia”.
4. L’“Allegato B” - Schema di domanda deve essere corredato della seguente documentazione:
 - a. Deliberazione approvativa dell’istanza di partecipazione al presente Avviso;
 - b. Determinazione dirigenziale approvativa della graduatoria dei beneficiari, risultante dall’Avviso pubblico locale;
 - c. La graduatoria finale, redatta dall’EAS in esito a procedimento istruttorio e valutativo, con indicazione per ciascun beneficiario degli estremi dell’accreditamento dei servizi educativi in cui ricade l’intervento, deve indicare:
 - le quote di contributo assegnate in via previsionale a ciascun beneficiario;
 - il nominativo della struttura micro nidi accreditati o i servizi integrativi accreditati frequentati e la località dove insistono;
 - il numero dei figli del nucleo familiare;
 - il reddito ISEE del nucleo familiare.

Art. 5

Condizioni di ricevibilità

1. Non sono considerate ricevibili le istanze:
 - trasmesse successivamente alla scadenza del termine di cui all’Art. 4 del presente Avviso;
 - trasmesse con modalità difformi da quelle previste all’Art. 4 del presente Avviso.

Art. 6

Cause di inammissibilità

1. Non sono considerate ammissibili le istanze:
 - ~ Presentate da soggetti diversi da quelli di cui al presente Avviso;
 - ~ Aveni finalità non contemplate dal presente Avviso;
 - ~ Per interventi ricadenti su micro nidi e servizi educativi integrativi non conformi alla Disciplina di cui alla DGR 935/2011 e ss.mm.ii.;

- ~ Redatte su modello non conforme all'Allegato B "Schema di domanda";
- ~ Carenti di uno dei documenti di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 7

Criteria per l'assegnazione dei contributi

1. Il competente Servizio della Regione Abruzzo, a seguito di esame istruttorio delle istanze pervenute, procede all'approvazione delle risultanze e al riparto dei contributi (come specificato nei successivi commi), con assegnazione degli importi fino alla concorrenza delle risorse in dotazione.
2. Qualora le istanze ammesse determinino un ammontare complessivo di richieste superiore alle risorse disponibili, il competente Servizio della Regione procede all'attribuzione dei contributi mediante l'applicazione di riparto direttamente proporzionale all'ammontare delle richieste degli EAS ammessi.
3. A seguito di accertamento della sussistenza delle prescrizioni previste dal presente Avviso, il Servizio approva, con Determinazione dirigenziale, l'Elenco dei beneficiari, e un eventuale Elenco degli Esclusi, con indicazione delle rispettive motivazioni.
4. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge.
5. Nel caso si verifichi la circostanza descritta al comma 2, gli EAS dovranno applicare una riduzione proporzionale alle quote di contributo assegnate in via previsionale ai soggetti beneficiari.
6. I contributi di cui al presente Avviso sono finalizzati unicamente alla erogazione di voucher alle famiglie di bambini 0-36 mesi per le rette di frequenza dei micro nidi o dei servizi integrativi prima infanzia, come individuate dagli Enti di Ambito Sociale con propri procedimenti, pertanto non si ritengono ammissibili voci di costo di qualsivoglia, diversa tipologia.

Art. 8

Modalità di liquidazione dei contributi da parte della Regione

1. Il competente Servizio della Regione Abruzzo predispone la Determinazione dirigenziale, concernente l'ammissione degli Enti di Ambito Sociale alle risorse di cui al presente Avviso e dispone contestualmente, con il medesimo atto, la liquidazione dei contributi assegnati, in unica soluzione.
2. Il Servizio procede alla notifica dell'atto di ammissione e di liquidazione a tutti gli Enti di Ambito Sociale beneficiari, mediante pubblicazione sul BURAT e sul sito www.osr.regione.abruzzo.it.

Art. 9

Adempimenti degli Enti di Ambito Sociale

1. Gli Enti di Ambito Sociale, a seguito della notifica del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, procedono alla disposizione di liquidazione dei contributi, in un'unica soluzione, a favore dei soggetti risultati ammessi, con proprie Determinazioni Dirigenziali.
2. Gli Enti di Ambito Sociale, entro 60 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione adottato dalla Regione, trasmettono al competente Servizio della Regione Abruzzo, copia delle proprie Determinazioni Dirigenziali di liquidazione corredate di una relazione illustrativa dell'intervento.
3. I documenti descritti al comma 2, configurandosi quali adempimenti afferenti alla rendicontazione, sono da ritenersi idonei per la conclusione da parte della Regione Abruzzo del proprio procedimento amministrativo e concorrono, altresì, alla definizione degli esiti complessivi conseguiti dall'intervento regionale.